

ACCORDO SINDACALE PER L'ISTITUZIONE E LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE PROVINCIALE

Art. 1

Le Organizzazioni sindacali che hanno stipulato il Contratto Collettivo di lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Trento in vigore dal 15 ottobre 1975 e cioè: per i datori di lavoro l'Unione Provinciale Contadini e l'Alleanza Autonoma Contadini Trento e, per i lavoratori, la Federbraccianti CGIL, la FISBA – CISL e UISBA – UIL, in applicazione dell'Art. 50 di detto Contratto Collettivo di lavoro, istituiscono a partire al 1° gennaio 1978, un contributo annuale a favore delle organizzazioni stessa, denominato "Contributo Assistenza Contrattuale Provinciale".

Art. 2

Il contributo ha lo scopo di far fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di carattere contrattuale che le Organizzazioni stipulanti i contratti e gli accordi provinciali di lavoro per i lavoratori agricoli dipendenti svolgono a favore e tutela dei rispettivi rappresentanti, datori di lavoro e lavoratori, per applicazioni di leggi, di regolamenti, di contratti e di accordi collettivi.

Art. 3

Il contributo riscosso verrà ripartito in ragione del 50% alle Organizzazioni dei datori di lavoro e del 50% alle Organizzazioni dei lavoratori interessati all'accordo.

Art. 4

Il contributo annuale di cui all'articolo 1 è fissato, per l'anno 1978, in lire 100 giornalieri per ogni giornata di lavoro di salariati e braccianti, di cui il 50% è posto a carico del datore di lavoro ed il 50% è posto a carico del lavoratore (1).

(1) Con decorrenza dal 1° gennaio 2009 la misura del contributo è stabilita nella percentuale dello 0,60 da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo indeterminato e sul salario medio convenzionale per quelli a tempo determinato.

La quota del lavoratore verrà trattenuta dallo stesso datore di lavoro all'atto della liquidazione delle spettanze del prestatore d'opera.

Le giornate su cui graverà il contributo sono quelle accertate dalla Cassa Mutua provinciale di malattia di Trento col sistema vigente, anche per i lavoratori saltuari e di breve durata.

Art. 5

Il presente accordo decorre, per i suoi effetti dal 1° gennaio 1978, inizio dell'anno e scadrà il 31 dicembre 1978, termine dell'anno; sarà tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora nessuna delle parti contraenti l'abbia disdetto almeno quattro mesi prima della sua scadenza.

Art. 6

Alla sovrintendenza del corretto svolgimento di tutte le operazioni amministrative e contabili relative ad emissione di bollettini di pagamento, riscossione, sollecito degli inadempienti e divisione del riscosso per le quote parti, attenderà il Comitato di cui all'Art. 13 della Convenzione per l'istituzione della Cassa Integrazione indennità di malattia, nel quale sono pariteticamente rappresentati Organizzazioni sindacali.

In apposite riunioni del Comitato verrà esaminato tutto quanto concerne il meccanismo d'applicazione del contributo di assistenza contrattuale.

Il Comitato, che attualmente ha la propria sede a Trento in Via Giusti 40, Casa dell'agricoltura, per l'espletamento delle operazioni di cui al presente articolo, si servirà del personale della Cassa Integrazione indennità di malattia.

Art. 7

Il contributo per l'assistenza contrattuale verrà riscosso in uno con il contributo per l'integrazione della indennità di malattia a mezzo di un unico bollettino di c/c postale o versamento bancario.

Le somme incassate verranno ripartite e versate su due rispettivi conti correnti bancari.

Art. 8

Quanto non contemplato nel presente accordo sarà di competenza delle Organizzazioni firmatarie.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, 15 novembre 1977